

RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI CITTADINO UE PER CONIUGE O FAMILIARE DI ITA/UE

I familiari del cittadino UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono richiedere alla Questura la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". La domanda è presentata direttamente in Questura previo appuntamento telefonico allo 030.2319125 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00).

Documenti da esibire in Questura il giorno dell'appuntamento:

- 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore;
- Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni;
- Originali dei documenti sottoelencati:
 - a) Fotocopia del passaporto o documento equivalente, in corso di validità
 - b) Fotocopia del permesso di soggiorno e del codice fiscale (se in possesso)
 - c) Se il cittadino non ha fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare, deve produrre documenti che attestino la qualità di familiare rilasciati dall'Autorità Consolare italiana del Paese di origine, salvo diversi accordi internazionali (es. Apostille)
 - d) Dichiarazione di mantenimento e documentazione reddito (solo per i genitori e i figli maggiori di 21 anni)
 - e) Fotocopia del documento d'identità del coniuge/familiare
 - f) Se il coniuge/familiare è cittadino UE, attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza / Autocertificazione cumulativa di stato di famiglia e residenza
- solo per i familiari previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) Dlgs 30/2007, documentazione che attesti la qualità di familiare a carico o convivente nel Paese di origine ovvero di familiare affetto da gravi problemi di salute che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, tradotti e legalizzati presso l'Autorità Consolare italiana del Paese di origine, salvo diversi accordi internazionali (es. Apostille)
 - DLgs 30/2007 - Art 3 comma 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:*
 - a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;*
 - b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione ufficiale)).*
- documentazione attestante disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari

NOTA. I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, da inserire sul permesso di soggiorno, devono essere presenti il giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi al fotosegnalamento.

Note: La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è rilasciata in formato cartaceo.

Pagamento: marca da bollo da 16,00 €78

NOTA: In tutti i casi in cui è applicato il D.lgs. 30/2007, il cittadino straniero non è tenuto al pagamento della tassa di soggiorno.